(N. 172)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(AZARA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(GAVA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1953**

## Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, il Corpo degli agenti di custodia, già militarmente organizzato, veniva chiamato a far parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza e, per l'esplicito disposto dell'articolo 15 dello stesso provvedimento, i militari ad esso appartenenti acquisivano il diritto al medesimo trattamento economico usato ai carabinieri e quindi alla razione viveri, in natura o in contanti, di cui questi ultimi godevano per l'articolo 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

In attuazione di detto provvedimento, la legge 9 marzo 1950, n. 105, autorizzava la somministrazione viveri ai militari del Corpo degli agenti di custodia, con decorrenza, però, anzichè dal 7 settembre 1945, data di militarizzazione del Corpo, dal 1° aprile 1949. Questa limitazione dipese esclusivamente dalla ristrettezza dei fondi allora disponibili. Infatti la suaccennata legge esplicitamente riconosceva il diritto dei militari in parola alla razione viveri anche per il periodo dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, così testualmente stabilendo all'articolo 1, ultimo comma: « Con successivo provvedimento legislativo si provvederà alla corresponsione degli arretrati ai sensi del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6 ».

Al fine di attuare tale disposizione veniva predisposto l'unito disegno di legge, il quale autorizzava il pagamento degli arretrati della razione viveri per il periodo 7 settembre 1945-31 marzo 1949 verso recupero di alcuni assegni o quote di assegni (caroviveri, caropane e simili), incompatibili con la razione viveri in natura o in contanti; lo stesso disegno di legge prevedeva che la spesa di lire 1.067.393.998,00

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

fosse sostenuta con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Detto provvedimento, presentato al Parlamento nella precedente legislatura, ma non approvato per l'anticipato scioglimento delle Assemblee, viene ora riproposto alle Camere legislative. Per quanto concerne i fondi necessari per fare fronte alla spesa occorrente per dare attuazione al disegno di legge, quando sarà approvato dalle Camere, si farà fronte con la copertura di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione dello Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi della legge 13 marzo 1953, n. 151.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

È autorizzata la corresponsione agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.

### Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 dell'importo complessivo di lire 1.067.393.998, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.